



# Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)

**Modifica del 13 dicembre 2019**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 2007<sup>1</sup> sulle professioni mediche è modificata come segue:

*Art. 11b cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Le persone che esercitano una professione medica universitaria possono esercitare temporaneamente la loro professione sotto sorveglianza specialistica senza provare di possedere le conoscenze linguistiche secondo l'articolo 11a, se:

*Art. 14 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed con un diploma o un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco possono esercitare la loro professione sotto la propria responsabilità professionale se:

- a. insegnano in un ospedale nell'ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato ed esercitano la loro professione in tale ospedale sotto la propria responsabilità professionale; oppure
- b. esercitano la loro professione in una regione in cui è comprovato un insufficiente approvvigionamento di cure medico-sanitarie.

<sup>1</sup> RS 811.112.0

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

13 dicembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr